



**COMUNE DI GOLFO ARANCI**  
PROVINCIA DI SASSARI

# Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)



**COMUNE DI GOLFO ARANCI**  
PROVINCIA DI SASSARI

**I – Introduzione generale**

**1. Il quadro normativo**

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un “piano di riassetto” delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il “portale” online disponibile sul sito [www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it).

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà “esercitare i diritti sociali nei confronti della società” e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).



**COMUNE DI GOLFO ARANCI**  
PROVINCIA DI SASSARI

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

oppure che non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del



**COMUNE DI GOLFO ARANCI**  
PROVINCIA DI SASSARI

regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".



**COMUNE DI GOLFO ARANCI**  
PROVINCIA DI SASSARI

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

## **2. Il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. Anno 2015.**

Il Comune in riscontro alle note della Corte dei Conti - Sezione Regionale n. 2798 del 18.05.2015, n. 3947 del 14.07.2015 e per ultimo n. 6884 del 17.11.2015, ha fornito le seguenti informazioni in ordine allo stato di attuazione delle procedure adottate ed in corso con riferimento alla Società di cui alla delibera n. 25/2014/VSGF:

Società GESTIONE E SVILUPPO ATTIVITA' MARITTIME Società a responsabilità limitata unipersonale con sigla abbreviata “GESVAMAR S.r.l. unipersonale” socio unico Comune di Golfo Aranci, con sede legale in Golfo Aranci, Via Libertà c/o sede comunale n. 74, con capitale sociale di



**COMUNE DI GOLFO ARANCI**  
PROVINCIA DI SASSARI

Euro 10.068,00, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 01856740905.

Con Deliberazione n. 48 del 24.09.2012 il Consiglio Comunale ha disposto la messa in liquidazione volontaria per scioglimento anticipato, ad ogni effetto di legge, della suddetta Società.

Con atto a rogito Dr. Dottor Eugenio Castelli, Notaio in Olbia (repertorio n. 146.101 del 05.12.2012) la "GESVAMAR S.r.l. unipersonale" ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione ed ha nominato liquidatore il Dottor Derosas Gesuino di Olbia, al quale sono stati conferiti tutti i più ampi ed opportuni poteri all'uopo occorrenti, senza eccezione alcuna, così come stabilito e disposto dall'art. 2278 del Codice Civile.

Il liquidatore della Società ha trasmesso la documentazione a dimostrazione dei crediti esigibili da parte della suddetta Società e questo Ente ha provveduto al finanziamento e trasferimento delle risorse necessarie per il pagamento dei debiti.

In data 14.11.2016 l'assemblea ordinaria ha deliberato l'approvazione del Bilancio finale di liquidazione, la nota integrativa, la relazione del Liquidatore e il piano di riparto relativi al 12.11.2016.

La Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Sassari in data 02.12.2016.

## **II – Le partecipazioni del comune**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il Comune attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

I&G GALLURA S.p.A. con una quota del 5,56%

GALLURA SVILUPPO S.r.l. in liquidazione;

ABBANO S.p.A. con una quota dello 0,01%

STL GALLURA COSTA SMERALDA S.p.A. in liquidazione;

### **2. I & G Gallura S.p.A.**

La società è di proprietà del comune per il 5,56%.

I & G Gallura è società totalmente pubblica multipartecipata la cui compagine sociale è attualmente la seguente:

| Ente                   | Quota percentuale dell'Ente |
|------------------------|-----------------------------|
| Comune di Olbia        | 76,11%                      |
| Comune di Golfo Aranci | 5,56%                       |
| Comune di San Teodoro  | 5,56%                       |



**COMUNE DI GOLFO ARANCI**  
PROVINCIA DI SASSARI

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Comune di Monti                   | 5,56% |
| Comune di Buddusò                 | 5,56% |
| Comune di Loiri - Porto San Paolo | 0,56% |
| Comune di Telti                   | 0,56% |
| Comune di Padru                   | 0,56% |

La società è nata con la finalità di gestire il Servizio Idrico Integrato.

La Società inoltre è stata individuata dalla Regione Sardegna quale organismo di Bacino n. 5 per la realizzazione delle reti del gas.

Il Comune di Olbia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 27.07.2017 in ottemperanza all'art. 24 del d.Lgs. 175/2016 ha approvato la revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie e in tale occasione ha manifestato la volontà di dismettere la propria quota di partecipazione nella società I & G Gallura SpA.

Alla luce della disciplina dettata dal D.Lgs. 175/2016 e dall'analisi di cui sopra è intendimento dell'Amministrazione procedere alla dismissione delle proprie quote sociali e/o proporre la liquidazione societaria.

### **3. ABBANOVA S.p.A.**

Quota del Comune di Golfo Aranci 0,01499767% - N. Azioni 40.685

La Soc. Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna.

La partecipazione di cui trattasi è obbligatoria per tutti i Comuni della Sardegna, assegnata ex lege in ottemperanza ad una apposita previsione normativa essendo individuata quale gestore unico del Servizio Idrico. Si conferma di mantenere la partecipazione nella Soc. Abbanoa spA in quanto rientrante tra quelle consentite dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, rappresentando la stessa strumento per l'esercizio delle attività istituzionali dell'Ente.



**COMUNE DI GOLFO ARANCI**  
PROVINCIA DI SASSARI

**4. GALLURA SVILUPPO S.r.l. in liquidazione**

Il Comune di Golfo Aranci con deliberazione n. 52 del 13.11.2015 ha espresso parere favorevole allo scioglimento, ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile, della Gallura Sviluppo S.r.l. Società di Gestione del Patto Territoriale della Bassa Gallura.

La società ha concluso l'iter di liquidazione ed è stata sciolta a fine 2015. Attualmente è in corso di cancellazione dal Registro delle Imprese.

**5. STL GALLURA COSTA SMERALDA S.p.A. in liquidazione.**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 27.12.2010 il Comune di Golfo Aranci ha espresso parere favorevole allo scioglimento, ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile, della Società "STL Gallura Costa Smeralda S.p.A.";

In data 14.03.2011 l'assemblea degli azionisti approvava la messa in liquidazione della Società. Alla data odierna la liquidazione non si è ancora completata a causa delle pretese creditorie in merito a ulteriori oneri di liquidazione che sarebbero maturati nel corso degli ultimi anni con condivisi da parte della compagine sociale.

Golfo Aranci, lì 18.10.2017

IL SINDACO

F.to (Giuseppe Fasolino)